



Decreto Dirigenziale n. 89 del 15/05/2015

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

D. Lgs. 152/2006. Art. 272, comma 3. DGR n. 82 del 6/03/2012. Presa d'atto dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, per l'installazione di un nuovo stabilimento della ditta ANTARES srl di Ferrara Antonietta, con sede legale nel Comune di San Felice a Canello (CE) alla via Polvica n. 190 e sede operativa nel Comune di San Felice a Canello (CE) alla via Maddaloni snc, per l'attività di produzione di articoli in gomma etc., riferimento disciplinare tecnico allegato n. 4, lettera d).

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 269, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., così recita "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del citato decreto, l'autorità competente deve adottare, entro 5 anni dall'entrata in vigore della Parte quinta del D. Lgs. 152/2006, apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali, per ogni singola categoria, devono essere stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) della normativa succitata, la Regione Campania è competente all'adozione delle autorizzazioni generali per gli impianti e le attività, di cui al punto precedente, siti nel proprio territorio;
- con deliberazione n. 82 del 06/03/2012, pubblicata sul BURC n. 16 del 12 marzo 2012, la Giunta Regionale ha inteso introdurre misure di semplificazione delle procedure amministrative riferite alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività richiamati dalla predetta normativa, adottando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, l'autorizzazione di carattere generale relativa agli impianti e attività in deroga;
- con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha fornito le linee di indirizzo e demandato al dirigente dell'Area 05 (ora Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema), il compito di adottare apposito provvedimento per l'approvazione delle schede tecniche per aderire all'autorizzazione di carattere generale per le attività in deroga;
- con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 166 del 23/04/2012 sono state approvate n. 34 schede tecniche per gli impianti e le attività individuati nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la scheda "Prescrizioni e considerazioni di carattere generale" e lo schema di domanda di autorizzazione generale;
- con D.D. n. 370 del 18/03/2014 sono state revisionate n. 34 schede e, contestualmente, ne è stata inserita una ulteriore denominata "Allegato 21 - v bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o al servizio di imprese agricole non ricomprese nella parte I del presente allegato";
- con il citato D.D. n. 370/2014, pubblicato sul BURC n. 19 del 24 marzo 2014, è stato abrogato il D.D. n. 166/2012;
- con D.D. n. 591 del 16/04/2014 pubblicato sul BURC n. 27 del 22 aprile 2014, ad integrazione del D.D. n. 370/2014, è stato approvato il nuovo schema di domanda di autorizzazione generale e la scheda "Prescrizioni e considerazioni di carattere generale";
- a seguito dell'emanazione dei suddetti atti, i gestori degli stabilimenti rientranti nelle tipologie degli impianti e delle attività, approvati con il richiamato decreto dirigenziale, hanno l'obbligo di aderire all'autorizzazione generale, usufruendo di modelli semplificati di domanda, mediante la trasmissione dell'istanza da parte del SUAP competente, con i requisiti stabiliti dal D. D. n. 591 del 16/04/2014 al fine di adeguarsi alla vigente modulistica e di evitare l'iter procedimentale della

Conferenza di Servizi, fatta salva la possibilità di presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;

- con D.P.R. n. 59/2013, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 124 del 29 maggio 2013 è stata approvata la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), modificando e integrando le autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Preso atto che

- il SUAP di San Felice a Canello (CE), in data 20/03/2015, ha trasmesso la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per impianti ed attività in deroga art. 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., acquisita al prot. n. 0195127 del 20/03/2015, della ditta ANTARES srl legalmente rappresentata dalla sig.ra Ferrara Antonietta, nata a Caserta il 8/04/1971, con sede legale nel Comune di San Felice a Canello (CE) alla via Polvica n. 190 e sede operativa nel Comune di San Felice a Canello (CE) alla via Maddaloni snc, Partita IVA 03907130615, per l'installazione di un nuovo stabilimento per l'attività di "produzione di articoli in gomma etc." riferimento disciplinare tecnico allegato n. 4, lettera d);
- all'istanza risulta allegata la comunicazione resa dal titolare della ditta, con la quale ha dichiarato che il proprio impianto non è soggetto ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), ovvero che non intende avvalersene, in quanto non è soggetto ad altre autorizzazioni per l'attività in argomento;
- all'istanza è stata prodotta la seguente documentazione:
 - a. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
 - b. ricevuta del versamento di € 78,00 in favore della "Regione Campania per spese amministrative di istruttoria, ai sensi del DGR n. 286 del 19/01/2001, pubblicata sul BURC numero speciale del 15 febbraio 2001";
 - c. relazione tecnica a firma dell'Ing. Domenico Piscitelli, iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Caserta al n. 4061 sez. A;
 - d. quadro riepilogativo delle emissioni;
 - e. planimetria dello stabilimento;
 - f. indicazione dei dati catastali: foglio 1, particella 89, sub 1-2;
 - g. dichiarazione che l'insediamento dello stabilimento ricade in zona classificata con codice IT 0605, al § 1.4 del "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria", approvato con D.G.R. 14 febbraio 2006, n. 167 (pubblicata sul BURC n. speciale del 27 ottobre 2006);
 - h. dichiarazione che, sotto il profilo urbanistico - edilizio ed igienico - sanitario, l'immobile aziendale è compatibile con l'uso cui è destinato e rispetta tutte le condizioni previste dalle rispettive vigenti normative di riferimento.

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, presentata dalla ditta ANTARES srl legalmente rappresentata dalla sig.ra Ferrara Antonietta nata a Caserta il 8/04/1971 con sede legale nel Comune di San Felice a Canello (CE) alla via Polvica n. 190 e sede operativa nel Comune di San Felice a Canello (CE) alla Maddaloni snc, per l'attività di "Produzioni di articoli in gomma etc.", riferimento disciplinare tecnico allegato n. 4, lettera d).

Dare atto che il presente provvedimento è inviato all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 33/2013.

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale Campania n. 82 del 06/03/2012;

- la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato;
- la DGR n. 478 del 10/09/2012 di approvazione delle strutture ordinamentali Giunta Regionale ai sensi del Regolamento n. 12/2011, pubblicato sul BURC n. 62 del 29 settembre 2012;
- la DGR n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A” pubblicata sul BURC n. 55 del 9 ottobre 2013;
- la DGR n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12 novembre 2013, di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “ 1”;
- il DPGR n. 302 del 13/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18 novembre 2013, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente della U.O.D. “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema alla dr.ssa Norma Naim;

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dalla Responsabile del Procedimento, che ha proposto l’adozione del presente atto e della formale dichiarazione presentata dalla stessa sull’obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e dell’art. 6, comma 2, DPR 62/2013.

D E C R E T A

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

- 1) di **prendere atto** dell’adesione all’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 272, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e della DGR n. 82 del 6/03/2012, della ditta ANTARES srl legalmente rappresentata dalla sig.ra Ferrara Antonietta nata a Caserta il 8/04/1971, Partita IVA 03907130615, con sede legale nel Comune di San Felice a Canello (CE) alla via Polvica n. 190 e sede operativa nel Comune di San felice a Canello (CE) alla via Maddaloni snc, per l’attività di “Produzione di articoli in gomma etc.” riferimento disciplinare tecnico allegato n. 4. lettera d);
- 2) di **obbligare** la ditta all’osservanza delle “prescrizioni e considerazioni di carattere generale” approvate con Decreto Dirigenziale n. 591 del 16/04/2014, pubblicato sul BURC n. 27 del 22 aprile 2014;
- 3) di **precisare** che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta è tenuta per legge;
- 4) di **stabilire** che il presente provvedimento **ha validità di 10 anni**, a decorrere dalla data di emissione del presente decreto e fino al **15/05/2025**;
- 5) di **precisare** che l’autorizzazione potrà essere sospesa o revocata ai sensi dell’art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 279 dello stesso decreto per l’inosservanza delle citate prescrizioni e condizioni di esercizio;
- 6) di **affidare** all’ARPAC e alla Provincia di Caserta l’attivazione delle procedure di vigilanza e controllo previste dalla normativa vigente;
- 7) di **demandare** al Comune di San Felice a Canello (CE) e all’ASL/CE UOPC di Arienzo (CE) ambito 02 Distretto 13 la predisposizione di ogni eventuale iniziativa e/o verifica derivante dai regolamenti locali in materia urbanistica, igienico - sanitaria e ambientale;
- 8) di **inviare** il presente provvedimento al SUAP del Comune di San Felice a Canello (CE), che provvederà a notificare lo stesso alla ditta ANTARES srl, all’Ufficio Urbanistica del Comune di

San Felice a Cancellò (CE), alla Provincia di Caserta, all' A.S.L. Caserta Ambito 02 Distretto 13 di Arienzò (CE) e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta;

- 9) di **inoltrare** copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- 10) di **trasmettere** copia del presente provvedimento all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 33/2013.

Dr.ssa Norma Naim